

OGGETTO: Centro Educazione Motoria gestito dalla Croce Rossa Italiana – Comitato Area Metropolitana di Roma Capitale (P. IVA 12658311001), in persona del legale rapp.te p.t., sede legale ed operativa sita in Via Bernardino Ramazzini, 31 - Roma. Approvazione dello schema di accordo per la riconduzione del sistema di convenzionamento tra la ASL RM3 e il Centro Educazione Motoria nell'ambito della disciplina di cui all'art. 8bis del D.Lgs n. 502/1992 e successive modifiche e integrazioni.

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA

VISTI:

- lo Statuto della Regione Lazio;
- la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n.6 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013, con la quale il Presidente della Regione Lazio Dott. Nicola Zingaretti è stato nominato Commissario ad Acta per la realizzazione degli obiettivi di risanamento finanziario previsti nel piano di rientro dai disavanzi regionali nel settore sanitario;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 1° dicembre 2014 con la quale l'Arch. Giovanni Bissoni è stato nominato Sub commissario per l'attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del SSR della Regione Lazio, con il compito di affiancare il Commissario ad Acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale, ai sensi della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013;
- il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la Legge Regionale 3 marzo 2003, n. 4, e successive modifiche e integrazioni;
- l'art. 1, comma 796, lett. s) e t), della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modifiche e integrazioni;
- il Regolamento Regionale 26 gennaio 2007, n. 2, e successive modifiche e integrazioni;
- il Regolamento Regionale 13 novembre 2007, n.13;
- la Legge Regionale 10 Agosto 2010, n. 3, e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0017/2010 avente ad oggetto "*Atto ricognitivo di cui al Decreto Commissariale 96/2009. Piano dei fabbisogni assistenziali per la Regione Lazio ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a, numero 1) della L.R. 4/2003*";
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0080 del 30 settembre 2010, e successive modificazioni e integrazioni, avente ad oggetto "*Riorganizzazione della rete ospedaliera regionale*.";
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0090 del 10 novembre 2010 concernente l'approvazione dei requisiti minimi autorizzativi per l'esercizio delle attività sanitarie e socio sanitarie, con il quale è stato avviato, tra l'altro, il procedimento di accreditamento definitivo;
- l'art. 2, commi dal 13 al 17, della Legge Regionale 24 dicembre 2010, n. 9;
- il Decreto del Commissario ad Acta U0007 del 3 febbraio 2011 con il quale sono stati indicati i termini e le modalità per la presentazione della documentazione attestante il possesso dei requisiti ai fini del procedimento di accreditamento istituzionale definitivo;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0008 del 10 febbraio 2011 che modifica e integra il Decreto del Commissario ad Acta U0090/2010;
- la Legge Regionale 22 aprile 2011, n. 6 e, in particolare, l'art. 1, comma 12;
- la Legge Regionale 13 agosto 2011, n. 12 e, in particolare, l'art.1, commi da 123 a 125;
- la Legge Regionale 14 luglio 2014, n. 7 e, in particolare, l'art. 2, commi da 73 a 80;

CONSIDERATO che l'articolo 8 bis del D.Lgs n. 502/92 e ss.mm.ii. ha stabilito che le Regioni assicurano i livelli essenziali ed uniformi di assistenza avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende universitarie e degli

istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonché di soggetti accreditati, nel rispetto degli accordi contrattuali, e che la realizzazione di strutture sanitarie e l'esercizio di attività sanitarie per conto del SSN debbano essere subordinate, rispettivamente, al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione, dell'autorizzazione all'esercizio, dell'accredimento istituzionale, nonché alla stipulazione degli accordi contrattuali;

DATO ATTO che nella Regione Lazio insistono ancora, seppure in modo residuale e in fase di superamento, strutture private che operano in regime di convenzionamento con le aziende territoriali non rientrante nelle fattispecie tipiche previste dal richiamato articolo 8 bis del D.Lgs n. 502/92 e ss.mm.ii;

TENUTO CONTO che nella nuova edizione dei Programmi Operativi, nell'ambito dell'Intervento 2 sulla "Riorganizzazione dell'offerta assistenziale", è stato previsto, tra l'altro, l'impegno della Regione ad approvare, previo interessamento della parte privata, un programma finalizzato alla definitiva riconduzione del sistema di convenzionamento tra le Aziende Sanitarie Locali e le strutture private che operano in regime di convenzionamento nell'alveo della gestione tipizzata di cui all'articolo 8 bis del D.Lgs n. 502/92 e ss.mm.ii., nel quale ricondurre, tra le altre, il Centro Educazione Motoria gestito dalla Croce Rossa Italiana – Comitato Area Metropolitana di Roma Capitale (insistente sul territorio della ASL Roma 3 ed in regime di convenzione con la medesima);

RILEVATA la necessità di dover inquadrare definitivamente dette strutture nell'ambito delle fattispecie previste dalla normativa vigente;

RILEVATO che la Croce Rossa Italiana, in persona del legale rapp.te p.t., ha partecipato al procedimento amministrativo avviato ai sensi del citato DCA n. 90/2010 e ss.mm.ii., volto ad ottenere la conferma dell'autorizzazione all'esercizio ed il rilascio dell'accredimento istituzionale per il Centro Educazione Motoria, sede legale ed operativa in Via Bernardino Ramazzini 31 - Roma., inserendosi nella piattaforma SAASS istituita ad hoc;

VISTO lo schema di accordo per la riconduzione del sistema di convenzionamento tra la ASL RM3 e il Centro Educazione Motoria nell'ambito della disciplina di cui all'art. 8bis del D.Lgs n. 502/1992 e successive modifiche e integrazioni, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

RITENUTO, pertanto, di dover approvare il predetto schema di accordo che definisce modalità, criteri e tempistiche per la riconduzione del sistema di convenzionamento tra la ASL RM3 e il Centro Educazione Motoria nell'ambito della disciplina di cui all'art. 8bis del D.Lgs n. 502/1992 e successive modifiche e integrazioni;

DECRETA

per le motivazioni in premessa riportate, che si intendono integralmente richiamate.

- di approvare lo schema di accordo per la riconduzione del sistema di convenzionamento tra la ASL RM3 e il Centro Educazione Motoria, gestito dalla Croce Rossa Italiana – Comitato Area Metropolitana di Roma Capitale, con sede legale ed operativa sita in Via Bernardino Ramazzini, 31 – Roma, nell'ambito della disciplina di cui all'art. 8bis del D.Lgs n. 502/1992 e successive modifiche e integrazioni, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di delegare il Direttore della Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali alla sottoscrizione dell'accordo per la riconduzione del sistema di convenzionamento tra la ASL RM3 e il Centro Educazione Motoria nell'ambito della disciplina di cui all'art. 8bis del D.Lgs n. 502/1992 e successive modifiche e integrazioni.

La sottoscrizione del predetto accordo non determina, in nessun caso, l'automatica attribuzione dell'autorizzazione all'esercizio, dell'accreditamento istituzionale definitivo e del contratto di fornitura.

Il presente provvedimento sarà trasmesso al legale rappresentante della struttura e all'ASL RM3.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalla data di notifica.

Nicola Zingaretti



**SCHEMA DI ACCORDO PER LA RICONDUZIONE DEL SISTEMA DI
CONVENZIONAMENTO TRA LA AUSL RM3 (ex RMD) E LA CROCE ROSSA
ITALIANA – COMITATO AREA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
NELL'AMBITO DELLA DISCIPLINA DI CUI ALL'ART. 8BIS DEL D.LGS N. 502/1992
E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI**

TRA

La Regione Lazio, nella persona del Dott. Vincenzo Panella, nella sua qualità di Direttore della Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali, di seguito "Regione";

E

L'Azienda Sanitaria Locale RM3 (ex RMD), rappresentata dal Commissario Straordinario Dott Giuseppe Legato, con sede in Roma, Via Casal Bernocchi, 73, di seguito "ASL";

E

La Croce Rossa Italiana – Comitato Area Metropolitana di Roma Capitale (C.F. e P. IVA 12658311001), con sede in Roma, Via Bernardino Ramazzini 31, 00151, in persona del legale rappresentante pro tempore Flavio RONZI, in ragione della sua carica di Presidente e per gli effetti del presente atto domiciliato presso la sede legale del comitato, di seguito denominato "Comitato di Roma";

PREMESSO CHE

- A) con l'emanazione del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 e ss. mm. ii. di Riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.), a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183, è iniziato per Croce Rossa Italiana un percorso di rilevanza storica riguardante la privatizzazione della propria rete territoriale, dal 01.01.2014, e della rete regionale e nazionale, dal 01.01.2016;
- B) ai sensi dell'art 1bis del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, il Comitato di Roma ha dunque assunto, alla data del 01.01.2014, la personalità giuridica di diritto privato;
- C) il Comitato di Roma gestisce presso la propria sede di via Ramazzini, 11 – Roma il Centro Educazione Motoria, di seguito "C.E.M.", struttura accreditata provvisoriamente dalla Regione con Delibera n. 2591 del 19 dicembre 2000 per l'erogazione di prestazioni sanitarie dirette al recupero funzionale e sociale di soggetti portatori di handicap fisici, psichici e sensoriali.

- D)** a seguito di rilevanti difficoltà economico - finanziarie e altre criticità gestionali del C.E.M., nel corso del 2012, il Comitato di Roma ha manifestato l'impossibilità di proseguire le attività ed ha chiesto ai competenti organi della sanità regionale e locale di ricercare una urgente soluzione alla problematica nel primario interesse degli utenti del C.E.M.;
- E)** a fronte delle predette problematiche, il dipartimento di prevenzione della ASL ha formulato alcune prescrizioni inerenti la struttura la cui ottemperanza si rendeva necessaria al fine di consentire la prosecuzione delle attività sanitarie presso il C.E.M.;
- F)** su questa base, rispettivamente in data 02.07.2013 e 08.05.2013 la Regione, la ASL e la C.R.I. hanno elaborato un protocollo d'intesa e un accordo attuativo (per il trasferimento del C.E.M. alla ASL) in cui venivano definite le modalità di affiancamento di C.R.I. e l'assunzione da parte della ASL della gestione e direzione sanitaria del C.E.M.;
- G)** il suddetto accordo prevedeva che la ASL avrebbe assunto transitoriamente la gestione del C.E.M. e l'uso dei locali in comodato gratuito con tutti i beni mobili ivi contenuti, mentre il Comitato di Roma avrebbe impiegato il proprio personale per lo svolgimento delle attività sanitarie sotto la direzione di un medico referente della ASL. La stessa ASL si impegnava, inoltre, a fornire i servizi accessori all'attività assistenziale (pulizie, lavanolo erogazione pasti);
- H)** all'accordo attuativo hanno fatto seguito due ulteriori atti convenzionali, rispettivamente datati 31.01.2014 e 29.04.2015, tra ASL e Comitato di Roma, al fine unico di consentire in maniera graduale la ripresa della titolarità della struttura con conseguente ottenimento da parte del Comitato di Roma dell'autorizzazione e accreditamento definitivi;
- I)** nel corso del periodo di gestione in convenzione, ASL e Comitato di Roma hanno provveduto, ciascuno per la propria parte, a svolgere lavori di adeguamento presso i locali del C.E.M. per renderlo conforme ai requisiti strutturali in ottemperanza alle risultanze dei sopralluoghi ispettivi svolti prima della sottoscrizione dell'accordo;
- L)** in data 27.10.2015 con nota prot. 1725 il Comitato di Roma ha avanzato richiesta di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e accreditamento definitivo con contestuale riconoscimento di un ampliamento delle attività erogabili. Ciò al fine di rendere realizzabile l'autosufficienza gestionale considerato l'altissimo carico assistenziale dovuto alla peculiare concentrazione di utenti con disabilità gravissime;

- M) le parti hanno proceduto alla disamina congiunta delle risultanze delle varie istruttorie preliminari, nonché delle valutazioni intervenute nel corso di precedenti e propedeutiche riunioni sul presupposto che la ASL deve effettuare il riordino delle proprie strutture, in coerenza con il proprio Piano Strategico e con la riconfigurazione derivante dalla entrata in vigore del nuovo Atto Aziendale;
- N) le parti hanno convenuto di definire un programma finalizzato al superamento dell'attuale sistema gestionale del C.E.M. mediante la definizione di un percorso di riconduzione dell'attività nell'ambito della disciplina di cui all'art. 8bis del d.lgs n. 502/1992 e successive modifiche e integrazioni.

TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

1. nelle more dell'avvio e della definizione del procedimento di configurazione sopra citato e, quindi, del rilascio al Comitato di Roma per il C.E.M. dell'autorizzazione e dell'accREDITAMENTO istituzionale definitivo relativo al nuovo setting assistenziale, la ASL e il Comitato di Roma prorogano il rapporto in essere in tal modo garantendo medio tempore la continuità assistenziale e la regolamentazione dei rapporti contrattuali, nel rispetto comunque della Programmazione Regionale;
2. il percorso di riconduzione del rapporto convenzionale del C.E.M. in essere con la ASL, nell'ambito di quanto regolamentato dall'art. 8 bis del D. Lgs. 502 del 1992, avverrà in maniera graduale al fine di consentire al C.E.M. medesimo di ottenere l'autorizzazione e l'accREDITAMENTO istituzionale definitivo secondo il nuovo setting assistenziale e si dovrà concludere entro tre mesi dalla data di sottoscrizione del presente accordo garantendo nella fase transitoria la continuità assistenziale;
3. le parti, preso atto dell'attuale configurazione del C.E.M. e tenuto conto dei vincoli di programmazione nazionale e regionale e di compatibilità economica, hanno individuato la nuova configurazione del C.E.M. e le prestazioni erogabili in accREDITAMENTO, di seguito indicate:

STRUTTURA CHE EROGA ATTIVITA' SOCIO RIABILITATIVA A PERSONE CON DISABILITA' FISICA, PSICHICA E SENSORIALE, per:

- n. 45 posti residenziali socio riabilitativi in modalità mantenimento (ad alto carico assistenziale);

- n. 16 posti semiresidenziali socio riabilitativi in modalità mantenimento (ad alto carico assistenziale);
 - complessivi n. 55 trattamenti non residenziali di recupero e riabilitazione funzionale;
4. Le parti concordano, altresì, che il Comitato di Roma si riserva, nell'ambito della programmazione regionale, di richiedere l'ampliamento delle attività predette per ulteriori:
- n. 4 posti in regime residenziale socio riabilitativo in modalità mantenimento (ad alto carico assistenziale);
 - n. 45 trattamenti non residenziali di recupero e riabilitazione funzionale;
 - attività ambulatoriale specialistica di medicina interna, medicina dello sport, neurologia, odontoiatria;
5. il Comitato di Roma si impegna ad acquisire tutte le autorizzazioni necessarie alla esecuzione di eventuali lavori di adeguamento, da parte dei competenti Enti;
6. entro trenta giorni dalla sottoscrizione del presente accordo il Comitato di Roma dovrà presentare due domande di autorizzazione all'esercizio con relativa richiesta di accreditamento, come segue:
- la prima per: n. 45 posti residenziali socio riabilitativi in modalità mantenimento (ad alto carico assistenziale);; n. 16 posti semiresidenziali socio riabilitativi in modalità mantenimento; n. 30 trattamenti ambulatoriali non residenziali di recupero e riabilitazione funzionale;
 - la seconda per: n. 25 trattamenti ambulatoriali non residenziali di recupero e riabilitazione funzionale;
7. contestualmente alla presentazione delle istanze, la ASL e il Comitato di Roma effettueranno il passaggio di consegne dei locali, delle attività e dei beni strumentali;
8. il direttore sanitario del C.E.M. affiancherà il direttore sanitario della ASL, il quale rimarrà in carica sino al passaggio formale di consegne;
9. al momento del passaggio di consegne, il Comitato di Roma dovrà assicurare il pieno rispetto dei requisiti minimi tecnologici, strutturali, impiantistici ed organizzativi di cui al DCA n. 8/2011 e s.m.i., ivi compresa l'attivazione delle procedure previste dall'aggiornamento della regola tecnica per la prevenzione incendi nelle strutture sanitarie di

cui al DM 19 marzo 2015 con la competente autorità in materia;

10. le verifiche dei requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici della struttura, finalizzate al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale, saranno effettuate dalla ASL competente per territorio ai sensi del DCA n. U00065/2016;
11. il Comitato di Roma si impegna ad assumere medici e personale sanitario in possesso dei titoli professionali abilitanti secondo gli standard previsti dal DCA n. 8/2011 e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in tema di incompatibilità e di tipologia di rapporto lavorativo;
12. per quanto concerne i rapporti economici, si prende atto che gli stessi saranno regolamentati, fino alla conclusione del percorso di cui al successivo punto 13. secondo quanto previsto dai provvedimenti in essere stipulati tra le parti;
13. a conclusione del percorso di accreditamento il C.E.M., previa assegnazione di budget annuale, sarà ammesso alla contrattualizzazione e, pertanto, sia il debito informativo che le modalità di tariffazione, fatturazione e liquidazione, nonché il sistema dei controlli esterni, seguiranno la regolamentazione generale vigente per le strutture sanitarie e socio sanitarie private accreditate;
14. sia l'attuale convenzione che il presente accordo dovranno ritenersi improduttivi di qualsivoglia effetto giuridico a decorrere dal rilascio dell'autorizzazione e dell'accreditamento istituzionale definitivo. L'assegnazione del relativo budget per l'anno 2016 avverrà proporzionalmente in base ai mesi di effettiva attività a seguito dell'accreditamento, per tutte le attività accreditate secondo quanto previsto al punto 3, fatti salvi ulteriori vincoli di finanza pubblica. Dal momento del passaggio di consegne di cui all'art. 7 del presente atto, il Comitato di Roma si impegna a manlevare la ASL da qualsiasi responsabilità dovesse emergere in relazione all'attività sanitaria resa con il proprio personale medico e dalla responsabilità civile in genere relativa alla struttura;
15. il presente accordo avrà validità a decorrere dalla data di sottoscrizione e decadrà da tutti gli effetti al momento del rilascio del titolo autorizzativo e di accreditamento da parte della Regione;
16. con la sottoscrizione del presente accordo le parti assumono formale ed esplicito impegno alla rinuncia a qualsiasi contenzioso e/o rivalsa la cui origine giuridica sia successivo all'accordo tra le parti, repertorio n. 1116 del 29/04/2015, ivi compreso quello di cui al



presente accordo.

Roma, _____

per la **Regione Lazio:**

il Direttore Regionale Salute e Politiche Sociali:

- Dott. Vincenzo Panella _____

per l'**Azienda Sanitaria Locale RM3:**

- Dott. Giuseppe Legato _____

per la **Croce Rossa Italiana – Comitato Area Metropolitana di Roma Capitale:**

il Presidente:

- Dott. Flavio RONZI _____